

Convenzione per l'accesso ai dati comunali ai fini dell'applicazione della Tariffazione Corrispettiva Puntuale

COMUNE di CATTOLICA (di seguito per brevità "Comune") con sede a _____, C.F. _____, qui rappresentato da Alessandro Costa, nato a _____, il _____, in qualità di Dirigente dell'Ufficio Ambiente che interviene non in proprio ma in nome e per conto del "COMUNE di CATTOLICA" nella sua qualità di R.U.P. in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n..... del _____

e

Hera S.p.A. con sede in viale Carlo Berti Pichat 2/4, 40127 Bologna, C.F. e P. IVA n. 04245520376, rappresentata da Antonio Dondi in qualità di Direttore Servizi Ambientali di HERA Spa, in forza di Procura Institoria redatta da Notaio Federico Tassinari iscritto presso il Collegio Notarile di Bologna con atto del 27/02/2018 Repertorio n. 62.046 Raccolta n. 39.835

PREMESSO CHE

- Con Convenzioni sottoscritte il 14.03.2002, poi adeguate in data 14.03.2005, l'Autorità di ambito per i Servizi pubblici – ATO n. 9 di Rimini (oggi ATERSIR) ha affidato alla società HERA S.p.A. il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani nel Comune con scadenza il 14.03.2012, fermo restando l'obbligo per Hera di gestire il servizio rifiuti fino al subentro del nuovo gestore;

CONSIDERATO CHE

- L'art. 1 comma 668 della Legge n. 147/2013 stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;

- l'art. 1 della L.R. Emilia-Romagna n. 16/2015 stabilisce che la tariffa corrispettiva puntuale è un valido strumento per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in termini di riduzione della produzione dei rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate e assume come obiettivo minimo il passaggio a tariffa puntuale dei Comuni entro il 2020;

- il Progetto di sperimentazione/applicazione della tariffa puntuale per il servizio di Igiene Urbana nel Comune di Cattolica è stato presentato e approvato dal Consiglio Comunale in data 15.05.2018 con Delibera n. 27/2018;

- con atto di Giunta Comunale n. del il Comune ha dato avvio all'iter del progetto sperimentale di misurazione dei conferimenti e del sistema di tariffazione di tipo corrispettivo, che avrà esecuzione a decorrere da 02.07.2018 e fino alla definitiva istituzione ed emissione della Tariffa

Corrispettiva Puntuale prevista per il 01.01.2019 e ha approvato la presente convenzione per l'accesso ai dati;

VISTI

- l'art. 2 comma 1 del D.L.gs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. (*Codice dell'Amministrazione Digitale*, per brevità *CAD*) il quale stabilisce che lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano e agiscono a tale fine utilizzando, con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- l'art. 50 del *CAD* il quale stabilisce che, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, qualunque dato trattato da una Pubblica Amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni ovvero ai gestori di pubblici servizi in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di questi senza oneri, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;
- il D.L.gs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;
- il vigente regolamento comunale per l'accesso agli atti e procedimenti amministrativi;
- il vigente regolamento comunale in materia di privacy adottato con atto di _____ Comunale del _____ n. _____;
- il D.L.gs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) e in particolare gli artt. 31-36 del capo V denominato "*Sicurezza dei Dati e dei Sistemi*" relativi agli adempimenti per il trattamento dati con strumenti elettronici e l'art.66 "*Materia tributaria e doganale*" che individua quale attività di "*rilevante interesse pubblico*" quella relativa all'applicazione delle disposizioni in materia di tributi;
- il provvedimento del Garante della Privacy n. 393 del 2 luglio 2015,

Verificata dai responsabili dei settori/servizi interni all'ente, per la parte di competenza, la conformità della presente convenzione alle disposizioni del Codice Digitale, del codice della Privacy nonché alle regole tecniche e agli standard di comunicazione stabiliti dall'Agenda digitale per l'accessibilità telematica ai dati delle Pubbliche Amministrazioni.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente convenzione sono adottate le seguenti definizioni:

- **Accessibilità ai dati:** proprietà dei sistemi informatici mediante la quale viene data la possibilità a soggetti esterni all'amministrazione titolare di fruire attraverso una rete telematica ovvero un supporto informatico o sito ftp di specifici dati. L'accesso, limitato a utenti autorizzati, può essere effettuato sia da persone sia da sistemi.
- **Amministrazione titolare del trattamento (o Erogatore):** il Comune che ha la responsabilità della raccolta del dato e del suo trattamento e che mette a disposizione i relativi servizi di accesso sulla base della presente convenzione;
- **Soggetto richiedente accesso ai dati (o Fruitore):** HERA S.p.A. che accede ai dati resi disponibili dall'amministrazione titolare secondo le regole e le modalità definite nella presente convenzione;
- **Base di dati (o banca dati):** insieme di dati omogenei, di interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi su supporti informatici, organizzati e accessibili mediante uno strumento software (ad es. sistemi di gestione di basi di dati, sistemi di information retrieval ecc.);
- **Codice della privacy:** Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Cooperazione applicativa:** la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi;
- **Dato delle pubbliche amministrazioni:** il dato formato o comunque trattato da una pubblica amministrazione;
- **Dato personale:** qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- **Dato pubblico:** dato conoscibile da chiunque;
- **Fruibilità di un dato:** la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione.

Art. 3 Oggetto della Convenzione

La presente convenzione disciplina:

1) la realizzazione del progetto di riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti nel Comune di Cattolica, approvato dal Comune con l'atto richiamato in premessa, ai fini della sperimentazione della tariffa corrispettiva Puntuale.

L'istituzione della tariffa puntuale dal 01.01.2019 avverrà previa sperimentazione del sistema di raccolta e monitoraggio dei dati nel territorio comunale a partire da 02.07.2018. L'esito della sperimentazione fornirà all'Amministrazione Comunale le analisi statistiche finalizzate all'introduzione della Tariffa Corrispettiva Puntuale;

2) la costituzione della banca dati funzionale all'applicazione e al computo della Tariffa corrispettiva puntuale su base comunale, previa identificazione dei soggetti tenuti alla corresponsione della tariffa e la sua conseguente integrazione con la gestione del servizio di raccolta rifiuti.

A tal fine la convenzione regola:

a) l'accesso alla banca dati del tributo rifiuti con periodicità da definire, nel rispetto della normativa vigente in materia digitale, di trattamento dei dati e del codice della privacy, per finalità di gestione della consegna delle attrezzature del servizio rifiuti puntuale (contenitori, card ecc.) e di simulazione e sperimentazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale;

b) l'accesso ai dati anagrafici, funzionale alla gestione dei sistemi di raccolta puntuale dei rifiuti, su formato elettronico secondo il tracciato concordato fra le parti.

Art. 4 - Dati Accessibili e modalità di accesso

1. Il Comune autorizza il Fruitore HERA S.p.A. ad accedere alle seguenti banche dati esclusivamente per l'espletamento delle seguenti attività istituzionali:

A) Per la sperimentazione della tariffa corrispettiva puntuale e per la gestione del servizio rifiuti è consentito l'accesso a:

a) Banca dati TARI 2017 e relativi aggiornamenti successivi, comprensivi di cessazioni, nuove attivazioni e variazioni;

b) Anagrafe dei Residenti Storica oltre a scarichi anagrafici mensili e due scarichi annuali dell'anagrafe dei residenti aggiornata al 01/01 e 30/06.

Lo scarico entro il giorno 5 di ogni mese dovrà riguardare i dati e aggiornamenti anagrafici dei residenti relativi alle variazioni intercorse nel periodo compreso tra l'estrazione precedente e la data di estrazione attuale.

I dati desunti dalla banca dati dell'Anagrafe dovranno essere forniti su formato elettronico secondo le modalità e/o il tracciato concordato con i servizi interessati (anagrafe e SSIT).

Con riferimento alle attività di accesso ai dati anagrafici, le parti si obbligano a indicare il rispettivo referente e assicurarne la disponibilità per attività a supporto reciproco, da svolgersi anche presso la sede comunale.

2. Il Comune autorizza il soggetto Fruitore ad accedere alle banche dati TARI, oltre che all'Anagrafe Comunale, per tutta la fase di sperimentazione prevista fino al 31.12.2018 salvo proroghe della sperimentazione, nonché nel periodo in cui è prevista l'istituzione della Tariffa corrispettiva Puntuale e l'affidamento della riscossione a HERA.

3. Il Comune autorizza il soggetto Fruitore ad accedere alle banche dati secondo i criteri di pertinenza e necessità, consentendo la consultazione e fruizione delle sole informazioni necessarie e indispensabili alle finalità sopra elencate.

4. Gli aggiornamenti della banca dati TARI comunale saranno resi accessibili a HERA mediante un'applicazione WEB service da realizzare a cura della software-house del Comune, i cui eventuali

oneri saranno a carico del Gestore fruitore, oppure secondo altra modalità concordata con il Servizio Sistemi informativi Territoriali del Comune. Attraverso questo sistema di cooperazione HERA accede ai dati necessari per le finalità indicate, concordati con il Comune, secondo un tracciato di scambio dati (xml); i dati sono integrati da HERA con il proprio sistema ai fini di permettere l'assegnazione dei dispositivi e la registrazione e l'analisi dei futuri conferimenti degli utenti al pari del contatore di un contratto di somministrazione. L'applicazione web-service non apporta alcuna modifica e/o integrazione alle banche dati originali del Comune ma interroga il DB e restituisce i dati come copia del DB stesso, secondo il tracciato concordato. La frequenza di sincronizzazione dei dati deve essere concordata nell'ottica di assicurare l'efficienza del sistema nell'individuare gli aventi diritto al servizio rifiuti e nel rendicontare e contabilizzare il servizio erogato.

5. Detta connessione è realizzata con un collegamento di tipo sicuro e autenticazione a mezzo Id/Password con accesso limitato a soli quattro indirizzi IP (Ambiente Sviluppo, Ambiente Produzione, Ambiente Test, Ambiente web). Le credenziali di autenticazione personale sono costituite da un nome utente e da una parola chiave riservata, fornita dal Comune, per la cui segretezza l'utente adotta le necessarie cautele che dovranno essere comunicate al Comune all'atto della sottoscrizione della presente convenzione. Le credenziali non utilizzate per oltre sei mesi, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'allegato B) del D.L.gs. 30 giugno 2003 n. 196, saranno disattivate. Le credenziali sono strettamente personali e non possono in alcun modo essere cedute. A Hera S.p.A. è data facoltà di variare i nominativi autorizzati all'accesso alla banca dati, previa comunicazione scritta al Comune. Il Comune, a sua volta, si riserva la facoltà di modificare le modalità tecniche di accesso ai dati in riferimento all'evoluzione tecnologica e normativa, dandone idoneo preavviso

6. Il Fruitore, per accedere nel periodo di durata della presente convenzione, a dati ulteriori di proprietà del Comune, potrà presentare istanza motivata al servizio competente con indicazione delle finalità istituzionali poste a fondamento dell'istanza.

Art. 5 Obblighi di HERA S.p.A. per la sperimentazione del progetto di tariffa puntuale e accesso ai dati

1. Hera si obbliga a gestire il progetto di riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti in Comune di Cattolica e di sperimentazione del sistema di Tariffa Corrispettiva Puntuale fornendo al Comune informazioni e rendicontazioni periodiche sull'andamento dell'attività.

2. Nel trattamento dei dati acquisiti, il Fruitore si obbliga:

- a) a utilizzare le informazioni acquisite dal Comune Titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, rispettando i principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- b) a procedere all'accesso e al trattamento dei dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal "Codice della privacy" e s.m.i.;
- c) a cancellare e non utilizzare in alcun modo i dati ricevuti dal Comune qualora il loro trattamento non sia pertinente o sia eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;

d) a formare gli utenti incaricati al trattamento dati per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;

e) a comunicare ai servizi interessati i nominativi e i contatti del responsabile del trattamento dei dati designato da Hera e individuato con l'atto che approva la presente convenzione come responsabile esterno ai sensi art. 29 e segg. del Codice della Privacy;

f) ad accedere ai dati TARI del Comune limitatamente ai tracciati concordati, corrispondenti alle finalità istituzionali oggetto della presente convenzione.

3. Il Comune ha la piena ed esclusiva proprietà dei dati oggetto di consultazione e fruizione (banche dati TARI e anagrafe); ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati; ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

4. Al Fruitore è fatto divieto di diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini non istituzionali o diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

5. Inoltre il Fruitore garantisce che:

- non si verificheranno divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi né in alcun modo riproduzioni dei dati per finalità diverse da quelle previste dalla legge;
- l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero a soggetti designati dallo stesso Ente fruitore quali incaricati del trattamento dei dati provvedendo a impartire, ai sensi dell' art. 30 del "Codice della privacy", precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento e richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

6. Hera si impegna a impiegare nell'esecuzione delle prestazioni che costituiscono oggetto della Convenzione personale regolarmente iscritto alle assicurazioni generali obbligatorie e a rispettare le disposizioni di legge e i contratti collettivi di lavoro in materia di contributi, previdenza e trattamento economico a favore del personale dipendente.

7. Hera si obbliga altresì a consegnare l'informativa circa il trattamento dei dati personali nella fase sperimentale ai fini dell'istituzione della Tariffa Corrispettiva Puntuale secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.L.gs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6- Responsabilità Trattamento dati – Malleva

1. Il Comune è il Titolare delle banche dati Tari e Anagrafe.

2. Con riferimento al trattamento delle banche dati Tari e Anagrafe, con l'atto che approva la presente convenzione il Comune nomina Hera S.p.A. quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.L.gs n. 196 /2003 e successive modificazioni e integrazioni per tutta la fase sperimentale.

3. Il Responsabile del trattamento della banca dati TARI per il Comune è _____ in qualità di _____.

4. Il Responsabile del trattamento dati anagrafici nonché responsabile della Trasparenza per il Comune è ____ in qualità di _____.
5. il responsabile Comunale Anticorruzione è _____.
6. Il responsabile Comunale in materia di Privacy è _____.
7. Per la Direzione Servizi Ambientali il Responsabile del trattamento (RUO) dati è il Sig. Stefano Amaducci in qualità di Responsabile di Coord.to Tecnico e Innovazione.
8. Il Comune si impegna ad assicurare a Hera S.p.A. l'accesso ai dati in tempi compatibili con l'attivazione del progetto sperimentale nella prospettiva del passaggio a Tariffa Corrispettiva Puntuale, sia attivando i sistemi informativi interni, sia assicurando che l'estrazione dei dati avvenga conformemente ai tracciati e alle modalità concordate nel rispetto delle regole tecniche di accessibilità, cooperazione e sicurezza previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
9. Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a uniformarsi alle disposizioni della legge e alle indicazioni dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali in materia di standards di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti di terzi e dell'Autorità Garante.
10. Hera S.p.A. si impegna a tener indenne il Comune da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti che possano derivare dall'uso dei dati cui ha avuto accesso in forza della presente convenzione. Più specificamente, ciascuna delle parti non sarà ritenuta responsabile delle eventuali violazioni delle disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali riferibili ad azioni o omissioni dell'altra parte e ciascuna delle parti sarà manlevata e indennizzata da qualsiasi conseguenza sia civile che amministrativa, danno, costo sopportati per effetto di tali violazioni.

Art. 7 – Oneri di accesso ai dati

1. In ragione del principio di cooperazione applicativa nello scambio di dati tra Pubbliche Amministrazioni e Concessionari di pubblici servizi ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice della Amministrazione Digitale e visto il carattere di interesse pubblico delle attività istituzionali per cui si fruisce di tali dati, per il trasferimento iniziale dei dati richiesti e per i successivi aggiornamenti, per la durata della convenzione, non sarà corrisposto alcun canone, fatto salvo il caso in cui il Comune debba sostenere costi aggiuntivi per particolari elaborazioni/implementazioni richieste alla software house o ad altro soggetto fornitore.

Art. 8-Durata

1. La presente convenzione acquisisce efficacia dalla data di sottoscrizione e avrà effetto fino al e comunque non oltre l'individuazione del nuovo gestore del servizio rifiuti da parte di ATERSIR.
2. La convenzione può essere rinnovata, previa richiesta dell'Ente fruitore, attraverso scambio di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) prima della scadenza, qualora la

sperimentazione non sia stata ancora terminata e fino al termine della stessa e per tutto il periodo di istituzione della TCP.

3. Alla scadenza della convenzione e nelle eventuali more della proroga, il Comune assicura in ogni caso al Fruitore l'accesso ai dati fino al termine della fase di sperimentazione.

4. Ogni modifica del presente atto dovrà risultare in forma scritta, validamente ed efficacemente validata da ciascuna delle Parti secondo le rispettive procedure.

5. In caso di modifica del quadro normativo di riferimento che abbia rilevanza sugli aspetti definiti nella presente Convenzione, le Parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari.

Art. 9 Norme di Rinvio – Foro competente

1. Per quanto non previsto e non regolato dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla normativa che disciplina l'accesso ai dati e al loro trattamento.

2. Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente accordo sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Bologna.

Art. 10 – Spese contrattuali

Non sono previste spese contrattuali.

Art. 11 Registrazione

1. La presente convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al D.P.R. 26/04/1986 n.131 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16 – Tabella allegato B – del DPR 642/72.

Comune, li _____

Per il Comune di Cattolica

Per Hera Spa

